

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COS'È

L'ANF – Assegno Nucleo Familiare – **consiste in un sostegno economico erogato dall' INPS** calcolato in rapporto alla dimensione, alla tipologia e al reddito complessivo del nucleo familiare e il cui importo è inversamente proporzionale al reddito percepito.

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è regolata dalla Legge n. 153 del 13 maggio 1988 e si inserisce in quella più generale riguardante gli assegni familiari, tanto che, per tutti gli aspetti non disciplinati direttamente dalla citata Legge, vigono le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari.

COME FUNZIONA

IDENTIFICAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	<p>Premesso che le disposizioni sull'ANF si applicano anche alle unioni civili e alle convivenze di fatto, il nucleo familiare può essere composto da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Un solo componente, se titolare di pensione ai superstiti, vedovi inabili oppure orfani (sia minorenni che maggiorenni inabili)2. Da più componenti fino al compimento della maggiore età dei figli (eccezionalmente, fino al compimento dei 21 anni, se nel nucleo sono presenti più di 3 figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni; nessun limite di età è previsto, invece, per figli inabili maggiorenni con handicap fisici e mentali e per i fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori o maggiori inabili che siano orfani di genitori senza diritto alla pensione superstiti)3. Dai nonni e dai nipoti, se questi ultimi vivono a loro carico essendo orfani oppure non essendo orfani ma avendo genitori incapienti <p>Non fanno parte del nucleo familiare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il coniuge legalmente ed effettivamente separato2. La parte di unione civile sciolta dall'unione stessa3. Il coniuge che ha abbandonato la famiglia4. I figli affidati all'altro coniuge o all'altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)5. I familiari di cittadini stranieri non residenti in Italia6. I figli di genitori naturali riconosciuti da entrambi, ma che non convivono con il richiedente7. I figli naturali del richiedente coniugato che non risultano inseriti nella famiglia legittima8. I figli ed equiparati maggiorenni non inabili al lavoro – sono figli equiparati: i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori naturali legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o dell'altra parte di unione civile, i minori affidati a norma di legge e i nipoti minori viventi a carico di un ascendente diretto
---	---

	<p>9. I figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati</p> <p>10. I fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (pur se minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o che sono sposati</p> <p>11. I genitori e gli altri ascendenti</p> <p>In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare il lavoratore deve presentare domanda di variazione entro 30 giorni utilizzando la modalità esclusivamente telematica.</p>
<p>BENEFICIARI DELL'ANF</p>	<p>La domanda di ANF può essere presentata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, telematicamente o tramite patronato • lavoratori agricoli a tempo indeterminato, con apposito modulo cartaceo consegnato al datore di lavoro • lavoratori titolari di prestazioni previdenziali, alla sede Inps di competenza o telematicamente • pensionati da lavoro dipendente, alla sede Inps di competenza • lavoratori di ditte cessate o fallite, in modalità telematica <p><u>Non possono beneficiare della prestazione il coniuge del datore di lavoro e altri parenti e affini entro il 3° grado, eccezion fatta per i minorenni e figli o equiparati in situazione di inabilità o invalidità che impediscano di lavorare.</u></p> <p>La prestazione di cui stiamo trattando spetta anche in caso di ferie, Cassa Integrazione, congedo matrimoniale, feste, festività soppresse, aspettative per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali, permessi per dirigenti di Rsa, per lavoratori eletti a cariche pubbliche, assenza per gravidanza sia obbligatoria che facoltativa, malattia per l'intero periodo per cui è riconosciuta la relativa indennità, infortunio e malattia professionale.</p> <p>!!! In caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi i genitori; in mancanza di accordo, sussiste per il genitore che convive effettivamente con la prole.</p>
<p>REDDITO</p>	<p>I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>Per es. Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre 2020 (gennaio – giugno) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima ovvero nel 2018. Per i periodi compresi nel secondo semestre 2020 (luglio – dicembre) i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno 2019.</p> <p>In caso di variazione nel reddito il lavoratore deve presentare domanda di variazione entro 30 giorni utilizzando la modalità esclusivamente telematica.</p> <p>Condizione indispensabile per avanzare la richiesta è che il reddito del nucleo sia composto per il 70% da lavoro dipendente e che non superi la soglia massima prevista dall'INPS in apposite tabelle pubblicate annualmente.</p>

	<p>I redditi di cui parliamo devono presentare due caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Essere assoggettabili all'Irpef 2. Essere esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva <p>Non devono essere dichiarati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TFR o sue anticipazioni • Trattamenti di famiglia • Rendite vitalizie erogate da Inail • Pensioni di guerra o pensioni tabellari a militari vittime di infortunio • Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili assoluti, minori invalidi che non possono camminare e per i pensionati di invalidità • Importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della Legge Provinciale di Bolzano 12/10/07, n. 9 • Indennità di frequenza riconosciuta ai minori mutilati e agli invalidi civili • Indennità di comunicazione per sordi e indennità speciali per ciechi parziali • Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato destinati ai figli • Indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati • Arretrati di Cassa Integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione • Indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA</p>	<p>La domanda si presenta, per tutte le categorie aventi diritto, dal 1° luglio di ogni anno, salvo per i lavoratori subordinati, i quali presentano domanda dal 1° febbraio di ciascun anno.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare si trovasse in una condizione particolare (es. nucleo con genitori divorziati o non coniugati) sarà necessario chiedere preventivamente autorizzazione e attendere l'accettazione Inps prima di procedere con l'istanza di erogazione della prestazione. La richiesta per l'autorizzazione (ANF 43) deve essere presentata all'Istituto di Previdenza (anche tramite Patronato INAS) dai genitori conviventi, separati o divorziati tramite Mod. ANF42 – COD.SR03.</p> <p>In particolare, la domanda di autorizzazione per Anf dovrà essere presentata nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se viene richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unione civile, figli naturali, familiari residenti all'estero) 2. Se si ipotizza la possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.) 3. Per applicare l'aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente nello svolgere proficuo lavoro)

	<p>A seguito della circolare INPS n° 45/2019, a decorrere dal 1 aprile 2019 la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dal patronato. La domanda deve essere presentata a partire dal mese di luglio per ogni anno a cui si ha diritto, con un termine prescrizione di 5 anni per gli ANF non goduti.</p> <p>Se si vuol procedere in autonomia si dovrà innanzitutto essere in possesso del pin dispositivo che può essere richiesto dal sito dell'INPS al percorso https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp.</p>
PAGAMENTO DELL'ANF	<p>L'erogazione della prestazione avviene secondo due modalità differenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viene effettuata dal datore di lavoro, in nome e per conto dell'Inps, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo; l'accredito è mensile in busta paga Viene effettuata direttamente dall'Inps per tutte le altre categorie di lavoratori - lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori agricoli assunti a tempo determinato – e avviene semestralmente <p>L'ANF può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, ma solo alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non percepire ANF a propria volta Non essere lavoratore dipendente Non essere titolare di pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente <p>I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno per il nucleo familiare direttamente dal proprio Comune di Residenza. L'importo varia annualmente e pagato in unica soluzione, che comprende 13 mensilità. Questo particolare tipo di sostegno economico viene riconosciuto solo ai nuclei familiari con reddito non superiore a determinate soglie Isee. La domanda può essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>
PRESCRIZIONE	<p>Il diritto alla corresponsione dell'Assegno Nucleo Familiare si prescrive in 5 anni, motivo per cui l'avente diritto può presentare domanda per ottenere gli arretrati fino a 5 anni precedenti la data di prima istanza.</p>
SANZIONI	<p>Nel caso di violazioni alla normativa vigente, la legge prevede l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo, oltreché penale. In questa sede, ci soffermiamo solo sulle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p><u>LAVORATORE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> per dichiarazioni mendaci o atti fraudolenti volti ad ottenere la corresponsione dell'ANF, il lavoratore sarà soggetto a sanzione amministrativa da 413 a 2.478 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato

	<ul style="list-style-type: none"> - per responsabilità derivanti da comportamenti senza dolo, il lavoratore dovrà restituire le somme indebitamente percepite, senza interessi di mora; qualora si rifiutasse di rimborsare, si provvederà ad ottenere il recupero coatto delle somme attraverso la decurtazione fino ad un quinto sulle prestazioni cui ha diritto <p><u>DATORE DI LAVORO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - se omette l'accredito dell'Assegno al lavoratore richiedente, sarà penalizzato con sanzione amministrativa di importo variabile tra i 500 e i 5.000 Euro - se la violazione riguarda più di 5 dipendenti o viene commessa per un periodo superiore ai 6 mesi, la sanzione viene elevata fino a 9.000 Euro - se il mancato accredito coinvolge più di 10 dipendenti o viene protratta per un periodo superiore ai 12 mesi, la sanzione prevista varierà tra i 3.000 e i 15.000 Euro
IMPORTO DELL'ANF	<p>L'importo dell'AFN varia sulla base dell'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>L'Istituto di Previdenza Nazionale redige e pubblica annualmente tabelle ad hoc con l'indicazione di quanto spetta a ciascun nucleo familiare in relazione alla dimensione, alla tipologia e al reddito.</p> <p>L'importo dell'assegno è inversamente proporzionale al reddito percepito.</p> <p>Con la circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60 l'Istituto ha comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2020 / 30 giugno 2021 validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare</p>

Ogni ulteriore dettaglio e il link all'area privata in cui inserire la richiesta è disponibile sul sito dell'INPS al percorso <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091>